

Nel dlgs accertamento codificato l'uso degli strumenti di analisi dei dati dei contribuenti

# Fisco, evasori nel mirino dell'IA

## Diritti alla privacy ridotti, difesa e partecipazione garantiti

ANTONIO CICCIA MESSINA

Il fisco limita la privacy. Ma non è una limitazione assoluta. Il contribuente ha sempre possibilità, seppure ridimensionata, di far valere le proprie ragioni. Il decreto legislativo che riforma l'accertamento tributario, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024, concede agli uffici fiscali un ampio spazio di manovra, sdoganando l'uso dell'Intelligenza artificiale (IA), ma ci sono alcune possibilità di tutela. E alcune di queste sono precisate dalla Corte di Giustizia Ue: controllo del Garante sulla Pa e diritto del contribuente a un ricorso giurisdizionale effettivo sugli esiti del controllo.

**L'IA valuta il rischio evasione.** In effetti, la riforma codifica a pieno titolo l'uso di avanzati strumenti di analisi dei dati, tra cui l'intelligenza artificiale, il machine learning, il text mining. Peraltro, come si legge nella relazione al decreto legislativo, la realizzazione di piattaforme avanzate di analisi dei dati e l'utilizzo di software specialistici deve rispettare la legge e, in particolare, le norme sulla riservatezza dei contribuenti e sulla protezione dei dati personali (regolamento Ue n. 2016/679 o Gdpr; dlgs 196/2003 o Codice della privacy).

Il decreto legislativo sull'accertamento tributario, pertanto, diventa la base giuridica esplicita dei processi di analisi del rischio fiscale realizzati anche mediante l'utilizzo di machine learning e intelligenza artificiale.

Con riferimento all'analisi del rischio, che risponde a esigenze di interesse pubblico, il decreto rinvia a un futuro regolamento ministeriale la disciplina di dettaglio della limitazione dei diritti previsti dalla normativa della privacy. Ed è proprio questo profilo la cartolina di tornasole per verificare l'impatto dell'analisi di rischio fiscale, effettuato anche con l'IA, sulla privacy delle persone.

**Diritti privacy in stand by.** Vediamo, dunque, quali sono i diritti previsti dal Gdpr che, ai sensi dell'articolo 23 dello stesso Gdpr, subiscono una limitazione qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

È limitato il diritto di accesso (articolo 15 del Gdpr) ai dati personali trattati e alle informazioni relative al trattamento, tra cui la logica dei trattamenti automatizzati.

Stessa regola di limitazione riguarda il diritto alla cancellazione, meglio conosciuto come diritto all'oblio (articolo 17 Gdpr).

Sul punto si rileva che già lo stesso articolo 17 ritiene non applicabile il diritto alla cancellazione nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri.

È circoscritto anche il diritto alla limitazione del trattamento (articolo 18): in altre parole il contribuente/interessato non ha diritto a bloccare provvisoriamente il procedimento degli uffici finanziari, quando contesta l'esattezza dei dati.

Subisce una restrizione anche il diritto di opposizione al trattamento (articolo 21 Gdpr).

Vengono, infine, limitati anche i diritti previsti dall'articolo 22 Gdpr a proposito delle decisioni interamente automatizzate e cioè il di ottenere l'intervento umano, il diritto di esprimere la propria opinione e quello di contestare la decisione (interamente automatizzata).

Non vengono indicate come soggette a limitazione, invece, altre prerogative degli interessati, ma su questo aspetto bisogna fare alcune precisazioni.

Il contribuente ha diritto alle informazioni (articoli 13 e 14 Gdpr), le quali descrivono il trattamento e le sue ca-

ratteristiche (ma non rappresentato una copia dei dati relativi al singolo contribuente).

Non viene inserito, poi, tra i diritti soggetti a limitazione il diritto alla portabilità (articolo 20 Gdpr), il quale però è di per sé inapplicabile ai trattamenti necessari per l'esecuzione di un pubblico interesse o connesso all'esercizio di un pubblico potere.

**Il controllo del Garante.** In relazione alle limitazioni dei diritti (articoli 15, 17, 18, 21 e 22 Gdpr) il decreto in commento richiama l'articolo 2-undecies, comma 3, del codice della privacy.

Ed è qui che ci sono spazi di tutela per il contribuente.

Innanzitutto, se viene stoppato il catalogo dei diritti previsti dal Gdpr, rimangono fermi i diritti alla trasparenza, alla partecipazione al procedimento amministrativo e all'esercizio di attività difensive previste dalle disposizioni speciali in materia tributaria.

Inoltre, l'esercizio dei diritti previsti dalla disciplina della privacy può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso, ma ci vuole una comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione.

Le restrizioni all'esercizio dei diritti previsti dal Gdpr, poi, sono legittime per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi dello stato in materia fiscale.

In tali casi, prosegue l'articolo 2-undecies del Codice della privacy, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del codice stesso.

In pratica, è il Garante che compie gli accertamenti necessari per verificare che non ci siano abusi ai danni del cittadino.

Se il trattamento non risul-



ta conforme alle norme sulla privacy, spetta al Garante indicare al Fisco le necessarie modificazioni e integrazioni e verificarne l'attuazione. Il Garante, inoltre, deve informare l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, e ricordare allo stesso interessato il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale. Il fisco, dal canto suo, deve dare ai contribuenti l'informazione su questa procedura di controllo affidata al Garante.

**Tutela rafforzata grazie alla Cgue.** In relazione a questa speciale procedura di controllo si ritengono applicabili i principi formulati, con riferimento diretto all'ambito giudiziario, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) con la sentenza del 16 novembre 2023, resa nella causa C0333/22.

La pronuncia sottolinea che, nelle ipotesi di messa in sospensione dei diritti previsti dalla disciplina della privacy e di speciale controllo effettuato dal Garante (e cioè il meccanismo descritto dall'articolo 2-undecies del codice della privacy nei rapporti con il Fisco), l'interessato (il contribuente) deve poter fruire di un controllo giurisdizionale sulla fondatezza dell'attività del Garante della privacy e, in particolare, sul modo in cui l'autorità di controllo ha adempiuto il suo obbligo di eseguire tutte le verifiche e,

se del caso, sull'esercizio dei suoi poteri correttivi.

DS69 Nella sentenza della Cgue c'è, poi, un altro profilo utilizzabile dal cittadino/contribuente.

Secondo la pronuncia è il singolo Stato che deve stabilire quali prerogative ha il giudice nel controllare l'operato del Garante, considerato che si tratta di ambiti molto sensibili per l'esercizio dei pubblici interessi e poteri e, quindi, c'è un rischio di invasione di campo da parte della magistratura.

Peraltro, il diritto al ricorso giurisdizionale (garantito anche dall'articolo 2-undecies citato) deve essere effettivo e ciò, per la Cgue, significa che le autorità giurisdizionali, dinanzi alle quali sono promosse le azioni contro un'autorità di controllo, devono esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto.

Di conseguenza, prosegue la decisione, il giudice poter prendere conoscenza sia dell'insieme dei motivi sia degli elementi di prova pertinenti su cui il Garante abbia basato la verifica della liceità del trattamento dei dati nonché le conclusioni che ne ha tratto.

Da qui un ulteriore effetto: al giudice devono essere rese disponibili le informazioni, atti e i documenti acquisiti

dal Garante nel corso delle sue verifiche.

Infine, sempreché non in contrasto con l'interesse pubblico, la Cgue aggiunge che gli Stati Ue devono prevedere che l'accesso dell'interessato possa andare oltre le informazioni minime, se ciò è necessario per consentirgli un effettivo diritto di difesa.

Quindi, il contribuente è limitato nell'esercizio dei diritti di privacy nei rapporti diretto con il Fisco, ma può attivare un controllo del Garante e, se non soddisfatto del riscontro del Garante, il cittadino può ricorrere al giudice avverso la decisione del Garante che chiude la verifica; al contribuente, infine, devono essere messi a disposizione i documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa e il giudice deve avere tutto quel che gli serve per decidere.

Peraltro, il Garante sul fronte tributario è sempre in allerta. Con il provvedimento n. 3 dell'11 gennaio 2024 ha richiamato il Fisco a non usare informazioni pubblicamente disponibili negli accertamenti: non sono affidabili, sono raccolte e diffuse per finalità differenti dal contrasto dell'evasione fiscale, ma, soprattutto, se si dà in pasto a sistemi di IA tutto quello che si può pescare su Internet, il rischio per la privacy dei contribuenti è sproporzionatamente alto.

—● Riproduzione riservata —●

## I diritti del contribuente contro il robo-fisco

- Salvo superiori esigenze di interesse pubblico, ricevere una comunicazione motivata relativa al ritardato, limitato o escluso esercizio dei diritti previsti in materia di privacy (accesso, cancellazione, limitazione, opposizione, intervento umano nelle decisioni interamente automatizzate)
- Attivare verifiche da parte del Garante della privacy, che può dare indicazioni correttive
- Ricevere comunicazione del Garante sull'esito delle verifiche
- Ricorrere al giudice contro gli atti del Garante
- Conoscere le informazioni necessarie per un ricorso giurisdizionale effettivo
- Ricevere dal Fisco informazioni sulla possibilità di chiedere l'intervento del Garante